



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

PARTE RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

PARTE RESISTENTE

Oggi 15/10/2024, alle ore 11:25, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'Avv. GERARDI in sostituzione dell'Avv. DI LELLA MIKELANGELO e dell'avv. NASO.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, nessuno compare, contumace
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Abazaj Entela.

Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione nei confronti del MIM,
dichiara la contumacia del Ministero.

Il Giudice,
ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m.

invita la parte alla discussione.

Parte ricorrente discute la causa riportandosi alle deduzioni e argomentazioni svolte. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.

La parte discute la causa rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi al rispettivo atto.

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.

Il Giudice

Dott. Francesco Manfredi



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2024 promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. DI LELLA MIKELANGELO e dall'Avv. NASO DOMENICO **[REDACTED]** Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma ITALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, contumace,

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 11/06/2024 **[REDACTED]**, docente a tempo determinato della Scuola **[REDACTED]**, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, affinché il Giudice accertasse e dichiarasse il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute pari alla differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni e per l'effetto condannasse parte resistente al pagamento in suo favore della somma di € 1.557,31, oltre interessi legali.

Il Ministero dell'Istruzione non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti. Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente.

Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa tramite lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso deve essere accolto per i motivi che si andranno ad esporre.

Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.

L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: *“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno*

scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

L'art. 13 comma 15 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute per il personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato.

In sintesi, prima dell'intervento normativo del 2012, il C.C.N.L. del comparto per il personale assunto a tempo determinato prevedeva: a) la monetizzazione delle ferie al termine dell'anno scolastico (o dell'ultimo contratto a tempo determinato in corso nel detto anno scolastico); b) la monetizzazione anche per i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico; c) la fruizione facoltativa e non obbligatoria delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.

È intervenuto il d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, il cui art. 5 comma 8, ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore (7.7.2012), l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto di monetizzazione. Art. 5 comma 8: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.

L'art. 1 commi 54-55-56 della legge n. 228 del 24.12.2012, introducendo una deroga all'art. 5 comma 8 (d.l. 95/2012) per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ha disposto che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.». Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”. Ne consegue che il personale scolastico, a partire dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56): a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di

sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali; b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

Per i docenti a termine, l'art. 1 comma 55 della legge n. 228 del 24.12.2012 ha, limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie, concesso la possibilità di monetizzazione delle ferie nell'anno scolastico di riferimento, in quanto "*il presente comma – comma 8 dell'art. 5, del d.l. n. 95/2012- non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche*".

Essendo il docente obbligato a godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, "*limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*".

Parte ricorrente, docente a tempo determinato, domanda l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruiti nel corso degli anni scolastici rispettivamente 2020/2021 – 2021/2022.

Il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha provato il fatto estintivo del credito azionato, consistente nell'avvenuta corresponsione dell'indennità pretesa. La domanda, anche sotto questo profilo, deve dirsi fondata.

In fatto, deve premettersi che il Ministero dell'Istruzione non ha specificamente contestato né i giorni di ferie e festività soppresse maturate che la ricorrente ha allegato nella tabella di cui a p. 2 del ricorso, né la retribuzione giornaliera ivi indicata, né i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Per i suddetti anni scolastici – pacifico che l'indennità sostitutiva compete per il numero di giorni di ferie maturati, non goduti ed eccedenti rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica- la quantificazione dei giorni spettanti corrisponde all'ammontare di cui al ricorso, dovendosi così recepire i dati inerenti i giorni di lavoro, i giorni di ferie maturate, le festività soppresse, la retribuzione giornaliera indicati nella tabella citata.

Sono da ricomprendersi i giorni di festività soppresse, dedotti dal ricorrente per ogni a.s., considerato che sono regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

La sottrazione tra giorni di ferie maturati e non goduti dalla ricorrente per ognuno degli anni scolastici, e numero di giorni di sospensione dell'attività didattica, conduce all'eccedenza pari all'ammontare rivendicato in domanda (v. tabella).

Ne consegue che l'indennizzo dovuto alla ricorrente è pari a complessivi € 1.557,31.

Il ricorso merita dunque di essere accolto, con condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'importo di € 1.557,31 pari ai giorni di ferie maturati negli anni scolastici e rimasti non goduti (in numero superiore ai giorni di sospensione dell'attività didattica), ai sensi dell'art. 5 comma 8 del d.l. 95/2012 (conv. in l. 135/2012) modificato dall'art. 1 comma 55 della l. n. 228/12.

Il Ministero resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltesi. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento del ricorso proposto, dichiara il diritto di [redacted] all'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il M.I.U.R. al pagamento in suo favore dell'importo di € 1.557,31 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi [redacted] per competenze professionali, [redacted], oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge [redacted]

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lodi, 15 ottobre 2024

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi

NOTA

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.